

ALLEGATO "A" AL N. 26229 DI FASCICOLO

STATUTO
DELLA SOCIETA'
MONTEPO - Moncalieri Tecno Polo
a responsabilità limitata

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "MONTEPO - Moncalieri TecnoPolo S.r.l.", abbreviabile in "MON.TE.PO. S.r.l.", con o senza interpunzioni.

Articolo 2

Oggetto sociale

La società è costituita:

- per dare attuazione al Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Moncalieri, a norma del regolamento CEE 2081-93;
- per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla legge della Regione Piemonte n. 9 del 25.02.1980 e sue modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per l'insediamento di attività economiche e di servizi, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo le linee di pianificazione territoriale ed economica degli Enti locali.

La società opera con criteri di economicità.

La società non può costituire nuove società e né acquisire nuove partecipazioni in società.

L'Organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività definite nell'oggetto.

In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;
- la stipula di mutui passivi;
- le operazioni con banche ed istituti di credito compresi i fidi e

l'emissione di carta passiva;

- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).

Articolo 3

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Torino.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio alla società.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente a seguito di decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti, di beni in natura o di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis del Codice Civile.

5.2 Trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione o i diritti su di esse sono cedibili per atto tra vivi solo attraverso il preciso espletamento della seguente procedura, salvo il consenso scritto ed unanime di tutti i soci:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota di

partecipazione o i diritti su di essa deve comunicare tale suo intendimento all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con A.R. o mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicando pure il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento ed il nominativo dell'acquirente;

- l'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, deve a sua volta informare i soci risultanti dal Registro delle Imprese a mezzo di lettera raccomandata con A.R. o mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

- i soci destinatari della notificazione hanno il diritto di prelazione, che possono esercitare entro quindici giorni dal ricevimento del suddetto avviso in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione possedute;

- ove uno o più soci rinuncino alla prelazione o ne decadano per silenzio, l'organo amministrativo nel termine di quindici giorni deve, a mezzo lettera raccomandata con A.R. o mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicare ai soci che l'hanno esercitata l'entità della quota di partecipazione su cui non sia stato esercitato tale diritto, offrendola loro anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni;

- entro quindici giorni dal ricevimento, i soci devono comunicare la loro disponibilità ad acquistare detta quota di partecipazione al prezzo indicato dal socio cedente, sempre a mezzo lettera raccomandata con A.R. o mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

- ove la prelazione non venga esercitata su tutta la quota di partecipazione offerta in vendita, il socio cedente è libero di cedere la quota di partecipazione stessa senza ulteriore formalità all'acquirente, al prezzo ed alle condizioni di cui sopra;

- la cessione deve avvenire nel termine di novanta giorni dall'ultima comunicazione ai soci non cedenti, decorsi i quali si rinnova l'obbligo all'osservanza della procedura di cui sopra.

Il trasferimento delle quote di partecipazione effettuato senza il preciso e puntuale espletamento delle formalità stabilite nel presente articolo non è opponibile alla società.

Articolo 6

6.1 Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, con o senza

obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Salvo diversa pattuizione, i finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 7

7.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

7.2 Forma delle decisioni

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

7.3 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con avviso comunicato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata spedito ai soci ed ai componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea sarà tuttavia regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

7.4 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere

conservata presso la sede sociale.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.5 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7.6 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7.7 Quorum costitutivi e deliberativi

In prima ed in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge prevede maggioranze più qualificate.

7.8 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente, anche non soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea in sede di nomina e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia. È fatta espressa esclusione della carica di Vice Presidente.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti.

All'atto della nomina viene stabilita la durata in carica degli Amministratori, la quale non può eccedere i tre esercizi.

Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Delegato, se nominato, ha la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nella rispettiva delega.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

8.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede

sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'Organo di Controllo, ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.3 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

8.4 Poteri di amministrazione

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, salvo quanto inderogabilmente riservato dalla Legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

8.5 Rappresentanza della società

La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

8.6 Emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante agli Amministratori, nel rispetto dei limiti ed in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato.

Una parte variabile, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, della remunerazione spettante all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'amministratore delegato, se nominato, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dall'Assemblea, fatta salva la facoltà di demandare la loro definizione al Consiglio di Amministrazione, nel caso di Organo amministrativo collegiale, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 9

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'assemblea nomina un Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, questo si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili

istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e la loro nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, salvo sia obbligatoria per legge o deliberata dall'Assemblea la nomina di un revisore nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 10

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 12

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi inderogabili stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato

l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato.

La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con A.R., a pena di decadenza:

- entro quindici (15) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c..

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, i soci revocano la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. - sentito il parere dell'Organo di Controllo e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote di partecipazione determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi a norma di legge.

Articolo 14

Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione o in dipendenza del presente statuto, il Foro competente esclusivo sarà quello di Torino.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 9.4.18

F.ti: Raffaella VITALE

Andrea GANELLI